



## **CORTE D'APPELLO DI PERUGIA**

**- SEZIONE LAVORO -**

**IL PRESIDENTE DI SEZIONE**

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e, in particolare, l'art. 83 comma 7, lettere *d)* e *h)*;

visto l'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23;

considerata la rilevanza delle finalità di sanità pubblica perseguite con il menzionato provvedimento normativo, e con gli altri provvedimenti di protezione civile emanati dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus SARS-COV-2, responsabile della patologia COVID-19;

ritenuta la necessità di disciplinare lo svolgimento delle udienze e la trattazione dei procedimenti, in maniera tale da evitare la simultanea presenza di più persone nelle aule giudiziarie, così da soddisfare le esigenze di prevenzione della diffusione dell'agente patogeno e di tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti – parti, difensori, magistrati, cancellieri, ausiliari, testimoni – senza, tuttavia, precludere l'esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti alle parti;

rilevato che l'art. 83, comma 7, lettera *d)*, prevede, da parte dei capi degli uffici giudiziari, *“l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”*, e che il Presidente della Corte d'appello ha autorizzato la scrivente a individuare le linee guida valide per la Sezione Lavoro;

rilevato che il medesimo art. 83, comma 7, alla lettera *h)*, prevede *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*;

ritenuto che la modalità della trattazione scritta appare, allo stato, come la più idonea a soddisfare le esigenze sopra richiamate di tutela della salute pubblica e, contemporaneamente, a garantire l'esercizio dei diritti e delle facoltà accordati dalla legge alle parti del processo;

ritenuto, inoltre, che l'effettività del contraddittorio può essere salvaguardata, prevedendo la possibilità, per le parti, di presentare istanze finalizzate a por-

re in evidenza circostanze e situazioni meritevoli di attenzione specifica, entro i termini che saranno indicati nella parte dispositiva di questo provvedimento;

sentiti i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Perugia, Spoleto e Terni, e l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, che hanno concordato sulle linee guida proposte dall'ufficio;

tenuto conto dei contributi forniti dai Consiglieri della Sezione Lavoro nella riunione tenutasi il 6 aprile 2020;

ritenuta la necessità di disciplinare, nel rispetto dei criteri e dei principi espressi nei provvedimenti governativi richiamati, lo svolgimento delle udienze concernenti le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

individuate le linee guida di seguito esposte, approvate dal Presidente della Corte d'appello;

#### **DISPONE**

#### **Art. 1 - Deposito degli atti e delle istanze delle parti. Deposito dei provvedimenti**

Il deposito di ogni atto o istanza, e dei documenti a essi eventualmente allegati, dovrà avvenire esclusivamente in via telematica.

Tutti i provvedimenti, monocratici o collegiali, saranno depositati in via telematica.

#### **Art. 2 - Controversie introdotte con ricorso in appello, ai sensi dell'art. 434 c.p.c.**

Le controversie saranno decise mediante l'adozione del dispositivo, o, se del caso, di provvedimento istruttorio, nel giorno in precedenza fissato per la discussione con il decreto *ex art.* 435 c.p.c. Nel primo caso, il deposito della motivazione seguirà, nel termine di legge.

#### **Art. 3 - Controversie introdotte con reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta "legge Fornero")**

Le controversie saranno assunte in riserva nel giorno in precedenza fissato per la discussione con il decreto di cui all'art. 1, comma 60 della medesima legge, e successivamente decise, con il deposito della sentenza, completa di motivazione, entro il termine previsto dalla stessa norma, ovvero del provvedimento istruttorio ritenuto necessario.

#### **Art. 4 - Deposito di note**

In entrambi i tipi di controversie di cui agli articoli 2 e 3, le parti avranno

facoltà di depositare concise note, eventualmente corredate da documenti, dei quali il collegio dovrà valutare l'ammissibilità in sede di decisione, entro i seguenti termini:

- per le parti appellanti o reclamanti, non più tardi del sesto giorno anteriore alla data originariamente fissata per l'udienza (quindi, entro le ore 23.59.59 del giovedì antecedente l'udienza);
- per le parti appellate o reclamate, non più tardi di due giorni anteriori alla medesima data (quindi, entro le ore 23.59.59 del lunedì antecedente l'udienza).

I termini indicati saranno computati escludendo il giorno fissato per l'udienza.

#### **Art. 5 - Istanze di rinvio**

Le parti potranno presentare istanza motivata di rinvio, con eventuale richiesta di termine per il deposito di memorie, da depositare entro le ore 12 dell'ottavo giorno anteriore all'udienza (quindi, entro le ore 12 del martedì della settimana anteriore a quella dell'udienza). Le istanze saranno liberamente valutate dal collegio.

#### **Art. 6 - Dichiarazione di mancanza d'interesse alla decisione**

Le parti potranno depositare la dichiarazione di mancanza d'interesse alla decisione, sottoscritta da almeno uno dei procuratori per ciascuna delle parti costituite. In queste ipotesi, il collegio applicherà le disposizioni di cui agli art. 348 e 309 c.p.c.

#### **Art. 7 - Istanze di sospensione dell'esecuzione di sentenze di primo grado, ai sensi dell'art. 431 c.p.c., o di sentenze d'appello, in pendenza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 373 c.p.c.**

L'istanza sarà notificata alle altre parti, entro il termine assegnato con decreto presidenziale. La costituzione delle parti convenute dovrà avvenire entro il termine loro assegnato nel medesimo decreto; all'esito, sarà pronunciata la decisione.

#### **Art. 8 - Istanze per la correzione di errori materiali**

L'istanza sarà notificata alle altre parti, entro il termine stabilito con decreto presidenziale. Le altre parti potranno depositare note, entro il termine loro assegnato nel medesimo decreto; all'esito, sarà pronunciata la decisione.

#### **Art. 9 - Rinvio d'ufficio**

Le controversie in cui sia stata in precedenza fissata l'udienza per il giuramento del c.t.u. o l'escussione di testimoni saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020.

**Art. 10 - Efficacia**

Le presenti linee guida diverranno efficaci a decorrere dalla data di cessazione del periodo di sospensione dell'attività di udienza, ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 36 del D.L. n. 23/2020, e resteranno valide fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe.

Perugia, 10 aprile 2020

Il Presidente di sezione

*Alessandra Angelini*

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

*[Signature]*  
di Perugia



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Spoleto

*[Signature]* D.P.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

di Terni

Avvocatura distrettuale dello Stato

*[Signature]* Maria